

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I  
BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009**

Il giorno 12 febbraio 2010 alle ore 17,00 presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

L' ARAN nella persona del Commissario straordinario cons. Antonio Naddeo 

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :

**Organizzazioni sindacali :**CGIL FP CISL FPS UIL/PA FP CIDA DIRSTAT CONFSAL UNSA 

FED. ASSOMED SIVEMP \_\_\_\_\_

**Confederazioni :**CGIL CISE 

UIL \_\_\_\_\_

CIDA CONFEDIRSTAT CONFSAL 

COSMED \_\_\_\_\_

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente dell'Area I - biennio economico 2008 - 2009.

N

**CCNL  
DIRIGENZA - AREA I**

**BIENNIO ECONOMICO 2008-2009**

*Mano test*  
*Spicci*  
*fi*  
*Blivini*  
*Am 1.*  
*R*  
*Z*  
*A*  
*CA*  
*du*

# INDICE

*N*

## CAPO I: Disposizioni generali

- Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

## CAPO II: Trattamento economico dei dirigenti di prima fascia

- Art. 2 – Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia
- Art. 3 - Effetti dei nuovi trattamenti economici
- Art. 4 - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia

## CAPO III: Trattamento economico dei dirigenti II fascia

- Art. 5 – Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
- Art. 6 - Effetti dei nuovi trattamenti economici
- Art. 7 - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia

## Sezione per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute

- Art. 8 - Integrazione del fondo del Ministero della Salute
- Art. 9 Disposizioni particolari

*leghe*  
*Art. 1.*  
*Officer*  
*do*  
*EA*  
*Ar*  
*Ellisani*  
*d*  
*2*

*N*

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

**Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto**

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente all'Area I, di cui all'art. 2, comma 1, primo alinea, del contratto collettivo nazionale quadro del 1° febbraio 2008, per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2006-2009.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165 del 2001.

*uslu*      *W*      *Elvira*  
*San L.*      *A*      *gi*  
*Alfieri*      *T*  
*CA*  
*AM*

M

**CAPO II**  
**TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI I FASCIA**

**Art. 2**

**Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia**

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito dall'art. 17, comma 2, del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, nella misura di € 53.680,09, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, dalle date sotto indicate dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:

- ✓ dal 1 gennaio 2008 di € 57,31
- ✓ rideterminato dal 1 gennaio 2009 in € 132,10

2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1 gennaio 2009 è rideterminato in euro 55.397,39 per 13 mensilità.

3. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all'art. 48, comma 1 (struttura della retribuzione), del CCNL del 21 aprile 2006, è rideterminata, a decorrere dal 1 gennaio 2009, in € 36.299,70 annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità.

4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni *ad personam*, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente.

5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale.

Ugher


San d.

Per  
O'Giac



Elvira





CA

AC

*M*

**Effetti dei nuovi trattamenti economici**

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 3 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All'atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

*Ughetto*  
*Gianni*  
*Stefano*  
*Gianni*  
*Ughetto*  
*Stefano*  
*Ughetto*  
*Stefano*  
*Ughetto*  
*Stefano*

Art. 4

**Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione  
e risultato dei dirigenti di prima fascia**

*M*

1. Il fondo di cui all'art. 19 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia) del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, è ulteriormente incrementato del 1,94% calcolato sul monte salari anno 2007, relativo ai dirigenti di prima fascia, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

2. Le risorse di cui al precedente comma, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 2, comma 3 (trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia) e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.

*lusk* *[Signature]* *[Signature]*  
*[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*  
*[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

**CAPO III**  
**TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI II FASCIA**

**Art. 5**

**Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia**

M

1. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi dell'art. 20, del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, nella misura annua lorda di € 41.968,00 comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:

- ✓ dal 1 gennaio 2008 di € 23,49
- ✓ rideterminato dal 1 gennaio 2009 in € 103,30

2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1 gennaio 2009 è rideterminato in € 43.310,90 per 13 mensilità.

3. Per i dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione – parte fissa, definita ai sensi all'art. 48, comma 1 (struttura della retribuzione), del CCNL del 21 aprile 2006, è rideterminata a decorrere dal 1/1/2009 in € 12.155,61 annui lordi comprensivi del rateo della tredicesima mensilità.

4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni *ad personam*, ove acquisiti e spettanti, nella misura in godimento.

5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale.

*Luigi*  
*Spina*

*Gi*  
*Spina*

*Ellexi*  
*del*

*GA*

*DA*

*Z*



Art. 6

N

**Effetti dei nuovi trattamenti economici**

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 5 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di seconda fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

4. All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

*Handwritten signatures and initials:*  
- Top left: *luzh*  
- Middle left: *gen 1.*  
- Center: *di* and *di/ric*  
- Top right: *Elvira*  
- Middle right: *[Signature]*  
- Bottom center: *LA*  
- Bottom right: *[Signature]*

Art. 7

**Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia**

*N*

1. Il fondo di cui all'art. 22 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia) del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, è ulteriormente incrementato del 1,44%, calcolato sul monte salari anno 2007 relativo ai dirigenti di seconda fascia, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

2. Le risorse di cui al primo comma, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 5, comma 3 (trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.

*Elisabetta*  
*Luigi*  
*for l.*  
*Spicer*  
*fu*  
*UA*  
*AN*  
*Z*

u

**SEZIONE PER I DIRIGENTI DELLE PROFESSIONALITÀ SANITARIE DEL  
MINISTERO DELLA SALUTE**

**Art. 8**

**Trattamento economico dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute**

1. Per i dirigenti delle professionalità sanitarie di cui al presente articolo, in ragione della specifica situazione retributiva, la retribuzione di posizione – parte fissa, di cui all'art. 28 (Trattamento economico dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute), del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, è incrementata, con decorrenza dalla data sottoindicata, dei seguenti importi annui lordi:

	<b>Valore annuo al 1.1.2007</b>	<b>Incremento dal 1.1.2009</b>	<b>Nuovo valore annuo</b>
<b>Medico chirurgo e medico veterinario</b>	3.755,05	377,00	<b>4.132,05</b>
<b>Chimico, biologo, farmacista e psicologo</b>	6.595,57	377,00	<b>6.972,57</b>

2. L'importo della retribuzione di posizione è annuo, lordo ed erogato per tredici mensilità.

3. Il finanziamento degli incrementi di cui al comma 1 è garantito dalle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 79 (integrazione del fondo del Ministero della Salute) del CCNL per il quadriennio 2002-2005 che, pertanto, è integrato dal 1° gennaio 2009 di € 377,00 annui lordi per ogni dirigente in servizio, anche a tempo determinato, al 31.12.2007.

4. Il fondo di cui all'art. 79 del CCNL per il quadriennio 2002-2005, è inoltre incrementato, a decorrere dal 1 gennaio 2009, con vincolo di destinazione sulla componente retributiva di risultato, di € 1.030,00 annui lordi per ogni dirigente in servizio, anche a tempo determinato, al 31.12.2007.

5. Sono confermate, anche per i dirigenti di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 2, 4 e 5 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia).

*Reslu*  
*for l.*  
*di*  
*gras*  
*CA*  
*dy*  
*Elu...*  
*Z*